

L'art. 17 del D.Lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro ad effettuare la valutazione dei rischi sul lavoro con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) previsto dall'art. 28 dello stesso decreto. Per quanto riguarda la valutazione del rischio di fulminazione, diretta ed indiretta, questo rientra nel contesto più ampio dei rischi di natura elettrica, trattati nel Capo III del Titolo III del D.Lgs. 81/08.

La modalità per effettuare la stima del rischio di fulminazione dovuto a tutti i possibili effetti del fulmine su una struttura (ad esempio gru, ponteggi, silos, ecc.) e/o su un impianto è descritta nella norma CEI EN 62305 FEBBRAIO 2013 e prevede una specifica procedura di calcolo. L'applicazione di tale procedura di valutazione del rischio fulminazione è complessa ed articolata, e richiede specifiche competenze sull'argomento, esperienza e professionalità.

La norma CEI EN 62305 definisce il rischio di fulminazione tollerabile (RT) come il massimo valore di rischio che può essere tollerato per la struttura.

La valutazione del rischio fulminazione effettuata secondo la norma CEI EN 62305 può portare a due conclusioni:

1. se il rischio fulminazione, calcolato per la specifica struttura, **risulta minore del rischio tollerabile (RT)**, non è necessario procedere all'installazione di sistemi di protezione contro il fulmine e la struttura si definisce "auto protetta" dal rischio fulminazione;
2. se invece il rischio fulminazione totale calcolato **risulta maggiore del rischio tollerabile RT**, dovranno essere adottate idonee misure di protezione quali ad esempio captatori, gabbie di Faraday, scaricatori, etc.

La valutazione del rischio fulminazione è parte integrante del documento di valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori che il datore di lavoro deve effettuare, in accordo con le prescrizioni del D.Lgs. 81/08. Nello specifico, l'art. 80 impone al datore di lavoro di effettuare una valutazione del rischio di fulminazione diretta ed indiretta.

Sanzione a carico del datore di lavoro; arresto da tre a sei mesi o ammenda Da 3.071,27 a 7.862,44 €

EFES mette a disposizione delle imprese, e indirettamente ai lavoratori, il servizio di CALCOLO PROBABILITÀ DI FULMINAZIONE. Il tecnico EFES effettua un sopralluogo cantiere necessario per verificare i dati forniti dall'Impresa al fine di redigere una corretta relazione tecnica, costantemente aggiornata alla normativa vigente, per ogni struttura metallica oggetto dell'esecuzione del calcolo di probabilità di fulminazione.

MODALITA' E TEMPI DI INTERVENTO. L'attivazione del servizio è subordinata a:

1. compilazione ed invio del modulo posto sul retro;
2. verifica dei dati tecnici indicati dall'impresa attraverso un sopralluogo in cantiere.

La relazione tecnica verrà prodotta entro 10 giorni lavorativi dalla data di effettuazione del sopralluogo.

Nel caso di struttura metallica autoprotetta: la relazione viene anticipata via mail all'impresa e consegnata presso cantiere o sede impresa.

Nel caso di struttura non autoprotetta: il tecnico EFES di zona consegnerà la relazione in cantiere valutando, insieme al referente dell'impresa, le azioni da intraprendere (ai sensi del D.Lgs 81/2008 art. 29 e 84).

DURATA: La durata del sopralluogo finalizzato, alla verifica dei dati dimensionali e contestuali dichiarati dall'Impresa, può essere compresa nella normale visita in cantiere ad opera del tecnico EFES.

COSTI: Il servizio, rivolto alle imprese regolarmente adempienti alla CASSA EDILE di LECCO o alla CASSA EDILE DI SONDRIO, è **completamente GRATUITO**.

Vuoi accedere al servizio? compila online il seguente modulo: [CLICCA QUI](#)

Per maggiori informazioni sul servizio potete contattare il responsabile del procedimento Geom. Diego Pirovano al 349 5780412.



**Inquadra il QR Code con il cellulare e compila in cantiere
il modulo on line di richiesta SCARICHE ATMOSFERICHE**



